

FAQ

RICERCA E SVILUPPO PER INNOVARE LE MARCHE

PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1 – AZIONE 1.1.1 – Intervento 1.1.1.1 - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della Strategia regionale per la specializzazione intelligente

Bando approvato con [DDS n. 135/ICIN del 10/05/2023](#)

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

D Per le imprese non aventi una sede ubicata nel territorio delle Marche è prevista la possibilità di partecipare, dimostrando l'apertura della sede alla data della richiesta del primo pagamento. Cosa si intende per sede?

R Il bando prevede la sede dell'investimento ubicata nel territorio delle Marche, quindi può essere sia sede legale che unità operativa regolarmente censita presso CCIAA.

D Sono ammesse le imprese che hanno attività nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui alla lettera A del codice ATECO?

R No, non sono ammissibili i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. Per le attività economiche non ammissibili fare riferimento all'appendice A1

D Come si deve intendere il requisito della sostenibilità finanziaria?

R L'impresa deve disporre delle risorse necessarie a garantire il buon andamento delle attività che costituiscono il progetto, con particolare attenzione alla gestione e manutenzione degli investimenti produttivi (es. acquisto di macchinari). La formula si riferisce, pertanto, a tutte le attività del progetto che sono in capo all'impresa. Le voci delle formule CN, OF, F sono ricavate dal bilancio aziendale, CP e I sono il costo e il contributo del progetto relativo ad ogni impresa.

D Con riferimento ai settori di attività esclusi dalla normativa comunitaria applicabile, l'Appendice A.1 del Bando dispone che le agevolazioni non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato TFUE quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate oppure l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Nel caso di un progetto di ricerca e sviluppo di prodotti e materiali innovativi per la bioedilizia e per l'industria, ecosostenibili e basati su una filiera circolare, derivanti da piante che hanno caratteristiche particolarmente performanti in quest'ottica. Se le piante utilizzate nel progetto fossero fornite da un produttore, cioè da un vivaista, quindi da un produttore del settore di cui al capitolo 6 del citato Allegato, il progetto sarebbe forse inammissibile perché di fatto, acquistando le piante da un produttore primario, il relativo costo contribuirebbe a determinare l'importo del contributo oppure perché in tal modo il contributo finirebbe anche, sotto forma di corrispettivo per l'acquisto delle piante necessarie alla sperimentazione, al relativo produttore?

R Relativamente alla lettera e) dell'Appendice 2 si farà riferimento sia all'attività dell'impresa certificata sulla visura camerale sia all'attività svolta dall'impresa all'interno del progetto. In particolare si dovrà valutare se l'attività del progetto è di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo (la pianta). Nel caso in cui tali attività concernessero la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le spese

proposte non sarebbero ammissibili. Ad ogni buon conto, in caso di eventuale presentazione della domanda, si rimanda ogni ulteriore valutazione alla fase istruttoria avendo disponibile tutta la documentazione.

D Riguardo alla coerenza dei progetti candidabili con gli ambiti di specializzazione produttiva e le traiettorie di innovazione di cui al punto 3.1 del Bando. Deve in tal senso intendersi tale coerenza anche necessariamente con il settore di appartenenza delle imprese beneficiarie? Ossia un progetto che riguardi, ad esempio, la messa punto di una nuova tecnologia per l'idrogeno nell'ambito della meccanica e dell'engineering potrebbe vedere coinvolta anche una impresa manifatturiera potenzialmente utilizzatrice di tale tecnologia nel proprio processo produttivo anche se essa non appartiene all'ambito della meccanica?

R Il settore di appartenenza delle imprese non è strettamente correlato con i contenuti tecnologici del progetto che, questi sì, devono essere coerenti con gli ambiti della S3. Pertanto è non solo possibile ma anche auspicabile che più imprese appartenenti a settori diversi collaborino ad uno stesso progetto contaminando le reciproche competenze (cross fertilization).

D Considerato che un'impresa può presentare più domande di agevolazione e partecipare alla realizzazione di più progetti distinti, come viene valutato il requisito della sostenibilità finanziaria CN<(CP-I) rispetto all'art.2.3 Requisiti di ammissibilità, lettera K e all'art. 5.2 Criteri di selezione punto b): il requisito verrà valutato in rapporto al costo del singolo progetto presentato oppure verrà valutato in rapporto al totale dei costi di tutti i progetti presentati?

R Il requisito di ammissibilità CN<(CP-I) viene calcolato sulla base del singolo progetto.

D Le start-up innovative, aventi i requisiti di micro e piccola impresa, possono partecipare al bando in forma singola?

R Sì, a patto che rispettino tutti i requisiti di ammissibilità, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria di cui al punto 2.3

D Con riferimento all'applicazione della formula $OF/F < 8\%$: se il risultato di OF/F porta un numero negativo, di fatto è inferiore all'8%. È corretta questa interpretazione?

R Sì: F è per definizione positivo; OF è dato dalla differenza tra oneri finanziari (C17) e altri proventi finanziari (C16). Se OF è negativo, si deduce che i proventi finanziari siano maggiori degli oneri, pertanto il criterio risulta rispettato (l'indebitamento non è elevato o comunque è sostenuto da altri proventi).

D Un'impresa che negli esercizi precedenti era sempre stata di media dimensione, da bilancio approvato per il 2022 per la prima volta ha superato i limiti, diventando grande impresa. Che dimensione va considerata ai fini del bando in oggetto? Vale il principio dei due esercizi consecutivi (di cui all'Art. 4, par. 22 della "Definizione di PMI" della Commissione Europea), e quindi va ancora considerata come media, oppure il bando prevede un altro criterio?

R L'azienda, alla data di concessione dell'agevolazione, sarà presumibilmente "grande impresa" qualora si confermino i relativi parametri. Occorre tener conto, infatti, che il punto 2.3 del bando prevede che le imprese devono possedere i requisiti sia alla data della domanda che alla data della concessione dell'agevolazione. Inoltre, l'Art. 4, c. 2 dell'Allegato 1 al Reg. UE 651/2014 prevede: "2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi." Quindi la data di determinazione della dimensione aziendale è la data di chiusura dei conti. Pertanto, in questo caso, al 31 dicembre 2023, si determinerebbe la dimensione di grande impresa in quanto, in tale data, si verificherebbero presumibilmente i relativi parametri "per due esercizi finanziari consecutivi". Occorre considerare che la concessione del contributo potrebbe avvenire a ridosso della suddetta data (31 dicembre 2023), se non oltre tenuto conto di eventuali richieste di proroghe del termine ultimo per la presentazione delle domande.

PROGETTI AMMISSIBILI

D Cosa si intende per progetto avente un livello tecnologico avanzato?

R I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo di innovazioni di prodotto/servizio o di processo aventi un livello di maturità tecnologica avanzata pari ad almeno TRL 6: "Tecnologia dimostrata in ambiente rilevante o industriale (punto 3.1 del bando). Nella relazione dei contenuti tecnologici del progetto (allegato 1, punto 4) occorre descrivere lo stato attuale della tecnologia e le soluzioni tecnologiche che si intende adottare illustrandone i vantaggi, indicando il TRL di partenza e il TRL di arrivo alla conclusione del progetto che deve essere almeno TRL 6: "Tecnologia dimostrata in ambiente rilevante o industriale".

D Un'azienda di grandi dimensioni (che quindi può partecipare solo in forma aggregata) può entrare in partenariato con un'altra azienda del medesimo gruppo (controllata al 50% dalla capofila)?

R No ai sensi del punto 3.1 comma 3 lett. b) la partecipazione in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva deve avvenire solo tra imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate, secondo le definizioni di cui all' Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. Si tenga in considerazione anche quanto prevede il bando al punto 3.3 spese non ammissibili lettere a) e b).

D Il bando in oggetto non ammette le spese sostenute con imprese che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori né soggetti con vincoli di affinità e parentela. Questa previsione vale anche per quanto riguarda l'accordo di partenariato? Ovvero, può essere siglato un contratto di rete tra imprese che presentino soci e/o amministratori in comune o con vincoli di parentela? (Sempre che non vengano superati i limiti di collegamento previsti dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i)?

R Deve essere rispettato il vincolo di indipendenza. Il bando infatti, al punto 3.1.3 prevede che con riferimento alle domande presentate in forma aggregata, per esserci collaborazione effettiva le imprese devono essere indipendenti, cioè non associate e non collegate. Per verificare tali vincoli si faccia riferimento alle definizioni stabilite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.

D Esiste un vincolo che stabilisca che un progetto ammissibile debba prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale?

R Sì, il punto 3.1. del bando prevede che i progetti per essere ammissibili devono prevedere la compresenza di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

D Al punto 2.4 del bando è previsto il rispetto del criterio di incentivazione per la partecipazione di una grande impresa in forma aggregata con altri partner. L'aumento delle dimensioni del progetto previsto da questo criterio è riferito solamente alla grande impresa o al progetto in generale?

R Ai fini del rispetto del criterio di incentivazione, l'aumento delle dimensioni del progetto è da intendersi per il progetto in generale. Per la grande impresa dovrà essere previsto nella relazione un aumento delle spese sostenute e del personale assegnato alle attività con riferimento alla differenza tra l'assenza o presenza di contributo pubblico, per le PMI si suppone che l'incentivazione avvenga nel momento stesso in cui svolgono le attività di progetto, grazie anche al finanziamento pubblico.

D In merito all'effetto di incentivazione, di cui al punto 2.4 del bando, si chiede di chiarire se l'agevolazione spettante alla Grande Impresa sia determinata sull'intero costo sostenuto dall'azienda per lo svolgimento del progetto "di maggior dimensione", oppure sul "costo incrementale" calcolato come differenza fra il costo effettivo del progetto "di maggior dimensione" e quello del progetto "di minor dimensione" che l'azienda avrebbe realizzato in assenza dell'effetto incentivante, e se quindi tale costo va esplicitato nella Relazione di cui all'Allegato 8 del bando

R Il contributo è calcolato sul costo dell'intero progetto, secondo l'intensità di aiuto stabilita dal bando e la relativa quota parte di spesa che ciascuna impresa dell'aggregazione prevede di sostenere. Il costo incrementale deve comunque emergere dalla relazione di cui all'Allegato 8.

D In merito all'effetto di incentivazione, di cui al punto 2.4 del bando, si chiede di chiarire se la relazione di cui all'allegato 8 è unica per tutto il partenariato o ne va presentata una per ogni grande impresa.

R L'effetto di incentivazione deve essere dimostrato da ogni grande impresa. Ciascuna grande impresa deve compilare la relazione dimostrando che effetto produce l'incentivo per se stessa. Il contributo può essere concesso solo se dimostrano che l'aiuto comporta un aumento delle dimensioni del progetto, come da bando. Per le Pmi l'effetto si presume a seguito dell'avvio del progetto dopo la presentazione domanda ma è utile sapere anche se ci sono ulteriori effetti.

D Le Università sono considerate enti di ricerca?

R Sì, le università rientrano a pieno titolo nella definizione di "Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza" prevista dall'articolo del Regolamento (UE) 651/2014, come di seguito riportato:

«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;"

D Una filiera di 5 aziende: 3 indipendenti e due associate; entrambe le associate sono funzionali al progetto e la somma del loro contributo è inferiore al 50% del costo progetto, è una filiera ammissibile?

R Non è ammissibile. Infatti ai sensi del punto 3.1 del bando lettera b) la partecipazione in forma aggregata prevede la partecipazione di imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate.

D È possibile per due grandi imprese partecipare allo stesso progetto? È possibile per la stessa grande impresa presentare più progetti con diversi partner? Qual è il numero massimo di partner partecipanti ad un eventuale progetto? (si assume che data la minima compartecipazione del 10% il numero massimo dei partecipanti sia 10?)

R Sì, sempre rispettando i requisiti di cui al punto 3.1.3. Sì, non esiste un vincolo in tal senso. È corretto, il numero di partecipanti va da un minimo di 3 a un massimo teorico di 10, dato dalla soglia minima di partecipazione al progetto. Tuttavia si sconsigliano vivamente partenariati in cui le soglie di partecipazione al progetto dei singoli partner siano molto vicine ad essere esattamente quelle previste dal bando (10% e 50%), perché si rischia in sede di rendicontazione di sfiorare o andare sotto, anche per eventuali tagli in sedi istruttoria o variazioni intercorse, rendendo inammissibili le spese del partecipante se non l'intero progetto.

D Un'impresa può presentare più domande di agevolazione e partecipare alla realizzazione di più progetti? Il contributo massimo concedibile per ciascuna impresa, pari ad € 500.000, è da intendersi quale limite massimo per ogni singolo progetto o quale importo cumulativo di tutti i progetti a cui l'impresa partecipa?

R Un'impresa può presentare più domande di agevolazione, presentando per ciascuna un unico progetto distinto rispetto agli altri presentati (cioè avente contenuti diversi dagli altri presentati e che non si prefiguri come un semplice frazionamento di un progetto più grande), che verrà valutato ai fini della sua ammissibilità dal Comitato di esperti. Il punto 3.5.1 del bando stabilisce che l'agevolazione si sostanzia in un "contributo in conto capitale alla spesa sostenuta dalle imprese per la realizzazione dei progetti". Per cui il limite massimo

di contributo concedibile per ciascuna impresa stabilito dal punto 5.3.3 del bando (500.000,00 euro) si riferisce a ciascun progetto presentato dall'impresa ed ammesso alle agevolazioni

D Esistono limitazioni percentuali sulla ricerca contrattuale in riferimento al costo complessivo del progetto?
R Il bando non prevede soglie rispetto al costo complessivo del progetto.

D Un'azienda che intende partecipare al bando opera su più sedi, tutte collocate nel raggio di qualche centinaio di metri. Poiché le attività inerenti al progetto di ricerca potrebbero svolgersi in maniera diffusa su più di una di tali sedi, si chiede di chiarire come l'azienda dovrebbe correttamente comportarsi nell'indicazione della sede dell'investimento. Possono essere inserite più sedi per la stessa impresa? Qualora si possa inserire una sola sede come si deve comportare l'azienda, sarebbe in caso opportuno inserire la sede in cui verrà installata l'eventuale strumentazione acquistata per il bando?

R Si devono inserire sul SIGEF tutte le sedi di investimento. Tuttavia nel progetto presentato (così come nelle relazioni tecniche per stati di avanzamento, qualora venga ammesso alle agevolazioni) si deve evidenziare chiaramente chi, che cosa e quali attività vengono svolte nelle diverse sedi. Cioè in ogni sede di deve spiegare il più possibile che cosa è stato fatto chi ha partecipato ecc... in modo da lasciare traccia per risalire al tutto.

SPESE AMMISSIBILI

D Nell'ambito del bando è possibile che le imprese beneficiarie possano attivare contratti/borse con l'Università e imputare tale spesa nella voce di costo del Personale? In alternativa, la partecipazione delle Università nell'ambito dei progetti può essere valorizzata attraverso la voce di costo di consulenza?

R L'appendice A 2 del bando prevede tra le spese del personale alla lettera c) "personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca presso l'impresa beneficiaria". I servizi di consulenza erogati dalle Università per la realizzazione del progetto rientrano tra le spese ammissibili di cui al punto 3.3 del bando

D In caso di partecipazione in forma aggregata, le imprese partner possono scegliere opzioni di rendicontazione (1 o 2) diverse tra loro?

R No, l'opzione di rendicontazione fa riferimento al progetto in generale, pertanto tutti i partecipanti devono scegliere la stessa.

D Sono ammissibili i costi relativi a personale qualificato specificatamente distaccato da altra impresa (che non sia un ente di ricerca)?

R No, il personale qualificato deve provenire da un organismo di ricerca come stabilito nell'appendice 2 alla tipologia "Personale" punto 1.1. lettera c).

D Sono ammissibili i costi relativi a personale qualificato con contratto atipico (es. lavoro a progetto, etc.) non dipendente dell'impresa?

R No, ai sensi della lettera b) del suddetto punto 1.1 sono ammissibili i contratti per collaborazione ma con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca (Art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Si evidenzia inoltre che ai sensi del punto 3.3 del bando lettera e) non sono ammissibili le spese di personale amministrativo, contabile e commerciale o con contratti di somministrazione lavoro, stage e tirocini di qualsiasi tipo.

D Il bando è aperto anche ai titolari di partita iva, così come viene illustrato nei requisiti di accesso. Tenendo conto di questo, per quanto riguarda le spese imputate alla categoria "spese del personale", sono ammissibili quelle del titolare della partita iva direttamente impegnato nelle attività del progetto?

R No, è il carattere di "straordinarietà" della prestazione che giustifica l'ammissibilità della spesa per il titolare: la spesa è ammissibile solo nei casi in cui lo stesso svolge una mansione diretta sul processo produttivo diversa dalla consueta amministrazione dell'azienda e tale mansione è certificata dall'iscrizione

sul libro matricola (in qualità di lavoratore dipendente). Nel caso qui riportato la spesa non rientra tra quelle ammissibili.

D È possibile rendicontare Co.co.co. che lavorano al progetto e sono risultanti dal Libro Unico del Lavoro (ex libro paga) dell'azienda?

R Sì, ma solo se si tratta di contratti per collaborazione con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca (Art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Le spese di personale amministrativo, contabile e commerciale o con contratti di somministrazione lavoro, stage e tirocini di qualsiasi tipo non sono ammissibili.

D È possibile rendicontare un amministratore con un Co.co.co. specifico sull'attività progettuale?

R Sì, le prestazioni straordinarie rientrano tra le attività tecnico-scientifiche necessarie per la realizzazione del progetto e non comprendono le normali funzioni amministrative o di governo dell'azienda.

D Secondo il Punto 3.3 del bando NON sono ammissibili le spese per amministratori, titolari o soci dell'impresa che non sono lavoratori dipendenti. Pertanto, si chiede se gli amministratori con contratto di CO.CO.CO possano essere rendicontati nel progetto.

R Sì, è possibile rendicontare i costi per prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto risultanti dal Libro Unico del Lavoro e solo per le attività direttamente connesse al progetto.

D Nel caso in cui il progetto di ricerca abbia come obiettivo la ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per agevolare le attività delle funzioni commerciali, un addetto che esercita da contratto funzione commerciale può essere impegnato in fase di sviluppo sperimentale?

R Sì, se l'addetto viene utilizzato per attività di sviluppo sperimentale per testare e valutare la qualità del prototipo, deve risultare da uno specifico ordine di servizio. La coerenza tra la funzione commerciale e l'effettiva attività sperimentale sarà valutata.

D Il direttore generale di un'azienda, avente contratto di natura amministrativa, può esercitare il ruolo di project manager ed essere rendicontato come costo ammissibile?

R Il bando non finanzia spese per l'attività di project manager ma per attività di ricerca e sviluppo svolte anche dal project manager. Il costo ammissibile deve essere rendicontato come R&S, e il titolare deve avere mansioni nella produzione e non nell'amministrazione.

D È possibile coinvolgere come consulenza organismi di ricerca/start up/DIH stranieri (europei)?

R È possibile coinvolgere come consulenza organismi di ricerca/start up/DIH stranieri, tuttavia l'assegnazione del punteggio di cui all'indicatore 10 (Impatto sull'ecosistema regionale della R&S) viene assegnato solo in caso di organismi di ricerca regionali e/o start up innovative aventi sede operativa nelle Marche e/o DIH regionali.

D Con riferimento al punto "c) costi per servizi di consulenza" a pagina 29 del bando, con chi è possibile stipulare contratti di consulenza? Ci sono dei vincoli? Possono essere anche professionisti?

R Con soggetti ritenuti idonei e aventi le caratteristiche previste dal bando. Inoltre per consulenze erogate da organismi di ricerca regionali e/o con start-up innovative aventi sede operativa nella Regione Marche e/o con Digital Innovation Hub (DIH) regionali sono previste maggiorazioni di punteggio (si vedano i criteri di valutazione). Infine si invita a prestare particolare attenzione oltre a quanto previsto dall'Appendice A2 (consulenze) anche alle spese non ammissibili con riferimento al rispetto del principio della terzietà della consulenze

D È possibile caricare anche il costo dell'amministratore unico di una SRL, inquadrato con un Co.co.co., del tutto specifico ed esclusivo per l'attività di ricerca?

R È possibile rendicontare i costi per: prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto **risultanti dal Libro Unico del Lavoro** (ex libro paga) e solo per le attività direttamente connesse al progetto stesso, non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare, socio o amministratore dell'impresa beneficiaria.

D Quale costo orario standard è opportuno applicare per questa categoria (prestazioni straordinarie di soci/amministratori)? Dal momento nelle buste paga la qualifica risultante sarà "amministratore, socio amministratore ecc.".

R Il bando prevede per questa tipologia di personale (soci, titolari, amministratori) l'ammissibilità solo per prestazioni straordinarie, cioè solo inerenti ad attività connesse al progetto e non riconducibili alle attività svolte in funzione di titolare. Sarà l'impresa ad indicare le attività svolte per il progetto e la fascia di costo che intende applicare attraverso una dichiarazione che dovrà rendere sia in fase previsionale di presentazione della domanda (allegato 7) sia in fase di attuazione per stati di avanzamento (il rappresentantelegale compilerà un modulo in corso di predisposizione dove dichiarerà le ore effettivamente lavorate sul progetto come risultanti nello schema di registrazione presenze).

D È possibile inserire all'interno della categoria a) Spese del Personale anche risorse umane che sono impiegate in sedi operative fuori Regione?

R Avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio delle Marche è requisito necessario per l'ammissibilità del progetto, inoltre il personale coinvolto deve essere direttamente collegato alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come attestato dalla registrazione delle presenze. Pertanto il progetto deve avere luogo nel territorio regionale, anche considerando che lo stesso comporta attività di sviluppo sperimentale e di prototipazione che implicano un coinvolgimento diretto del personale presso la sede. Si ricorda infine che: *"le spese rendicontabili per il personale devono essere relative a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario impegnato nella attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione del progetto"* e non sono ammissibili *"spese di personale amministrativo, contabile e commerciale o con contratti di somministrazione lavoro, stage e tirocini di qualsiasi tipo"*.

D Alla voce "strumenti ed attrezzature", vengono rendicontate le strumentazioni e le attrezzature nuove di fabbrica acquistate da soggetti terzi nel periodo di realizzazione del progetto. Potranno essere rendicontate soltanto nuove strumentazioni ed attrezzature (nella quota di ammortamento di competenza nel periodo di

progetto) impiegate nello svolgimento delle attività acquistate soltanto dopo la data di avvio di progetto, oppure è possibile rendicontare anche spese per utilizzo di nuove strumentazioni ed attrezzature (nella quota di ammortamento di competenza nel periodo di progetto) acquistate in data precedente l'avvio del progetto?
R Le attrezzature di cui al punto 1.2 devono essere nuove di fabbrica (anche in rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" DNSH) e acquistate dopo la data di avvio di progetto e imputate allo stesso in base al loro effettivo utilizzo (esclusivo o meno) nell'ambito del progetto.

D Alla voce "Servizi di Consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali", vengono rendicontati anche i costi relativi al pagamento dei canoni per l'utilizzo di software in cloud. Qualora per lo svolgimento delle attività di progetto sia necessario l'acquisto in licenza di Software (non in cloud), queste spese potranno essere inserite nella voce 1.2 "Strumenti ed attrezzature", oppure nella voce di spesa 1.3 "Servizi di Consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali"?

R L'acquisto in licenza di software rientra nella voce 1.3 "Servizi di Consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali".

D Qualora per la realizzazione del progetto sia necessario acquisire macchinari per l'effettuazione delle diverse fasi dello sviluppo sperimentale, che verranno utilizzati, quindi, esclusivamente per la realizzazione del progetto, la cui utilità però si protrae oltre la chiusura dell'investimento, perché ad esempio verranno ammortizzati per 5 anni secondo normativa vigente, il costo di acquisto, come da fattura, può essere interamente ammissibile?

R No, il costo è ammissibile solo per la quota parte di ammortamento corrispondente alla durata del progetto.

D È possibile rendicontare borse di dottorato cofinanziate?

R No, il bando non prevede il cofinanziamento di borse di dottorato.

D Nell'appendice 2 si specifica che, fra i costi del personale, è possibile rendicontare anche i costi per "b) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca". Si chiede di chiarire, qualora nell'ambito del progetto venga coinvolto un dottorando di ricerca, quale sia la fascia di costo-livello da considerare ai fini della valorizzazione del costo relativo. Il dottorando/borsa di ricerca per poter essere rendicontabile a progetto dovrà risultare a libro paga dell'impresa beneficiaria?

R La fascia di costo-livello viene determinata dall'impresa, in base alle attività, funzioni e competenze del soggetto. Sì.

D: È possibile rendicontare gli amministratori, soci o titolari di un'azienda, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o con incarichi di amministrazione risultanti dal libro paga ed incaricati dal consiglio di amministrazione, per svolgere attività tecnico-scientifiche del progetto ammesso a finanziamento? Quali sono i requisiti per la rendicontazione e per la determinazione del compenso in questi casi?

R: Sì, è possibile rendicontare tali figure ai sensi della lettera d) punto 1.1. appendice A.2 al Bando, in quanto le prestazioni tecnico-scientifiche straordinarie, specificamente rese per la realizzazione del progetto e non riconducibili alle normali funzioni amministrative o di governo, sono ammissibili. I costi di queste prestazioni devono risultare dal Libro Unico del Lavoro (ex libro paga) e riguardare esclusivamente le attività direttamente connesse al progetto. Qualora gli amministratori, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), siano coinvolti in attività tecnico-scientifiche, il loro compenso deve essere distinto da quello percepito per il ruolo amministrativo e deve essere documentato attraverso un verbale del consiglio di amministrazione, che specifichi l'assegnazione al progetto, l'impegno orario stimato e il relativo corrispettivo. Non è sufficiente suddividere il compenso attuale senza determinare un aumento per le nuove attività, ed è necessaria la documentazione che attesti il compenso da amministratore.

D È possibile considerare la data della fattura come primo impegno giuridicamente vincolante, anziché quella dell'ordine emesso precedentemente?

R Come previsto dal bando per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature.

D: Un direttore generale con contratto di natura amministrativa può svolgere il ruolo di project manager e il suo costo essere considerato ammissibile?

R: Il bando non finanzia le spese per il ruolo di project manager, ma riconosce come ammissibili i costi legati alle attività di ricerca e sviluppo (R&S) svolte anche dal project manager. Il costo può essere rendicontato come R&S solo se il direttore generale ha mansioni tecniche, risultanti dal libro paga, legate alla produzione e non all'amministrazione.

D: È responsabilità dell'impresa indicare la fascia di costo da applicare per ciascun membro dello staff coinvolto nel progetto: la categoria di costo deve avere riscontro formale nel contratto e nell'inquadramento della risorsa?

R Come previsto nel punto 1.1. dell'appendice A.2 del Bando la fascia di costo è strettamente correlata con il livello, per cui si distingue tra ALTA (dirigenti) MEDIA (Quadri) e BASSA (impiegato/operaio). La categoria di costo deve riscontrarsi formalmente nel contratto di lavoro e nell'inquadramento professionale della risorsa, conformemente alle tre fasce di costo standard. L'inquadramento e il livello possono essere verificati nel contratto individuale e nella busta paga (Libro Unico del Lavoro), dove sono indicati. Tale verifica consentirà di accertare la coerenza tra l'imputazione dei costi e l'effettivo inquadramento formale della risorsa per una corretta rendicontazione nel progetto.

D: Come verrà calcolato il contributo nel caso in cui il costo orario del dipendente, a seguito di assunzione, risulti inferiore ai costi standard previsti dal bando?

R: Il costo del personale è quantificato applicando per ogni lavoratore impegnato nel progetto la seguente formula: costo standard (es. quadri 43 €/h, impiegati 27 €/h) X n. ore di lavoro effettuate riferite al progetto riportate nel timesheet.

D Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di progetto, è concessa flessibilità nel riassegnare le ore, ad esempio aumentando o diminuendo le ore di una risorsa? A titolo d'esempio, se una risorsa aveva inizialmente 536 ore per la Ricerca e Innovazione con un costo di 23.048,00 Euro per il WP1, è consentibile spostare alcune di queste ore per l'attività di RI nel WP2, rimanendo sempre entro il limite del 10% degli spostamenti consentiti senza ammendamento?

R E' possibile, ma deve essere spiegato nella relazione accompagnatoria, anche al fine di rendere plausibile che la realizzazione del progetto sia stata condotta in coerenza con quanto originariamente previsto.

D Avendo ricevuto un contributo per materie prime destinate alla fase di sviluppo, è possibile destinare parte delle stesse alla fase di ricerca?

R È possibile nella misura in cui gli obiettivi originari del progetto rimangano inalterati. A tal fine si rimanda all'articolo 7.2 del Bando.

D. Sono ammesse le spese di consulenza brevettuale?

R. Sì, relativamente ai Servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali, si rimanda all' Art. 3 del Bando e al punto 1.3 dell'APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE.

AGEVOLAZIONI

D I contributi avranno un impatto sul De Minimis?

R I contributi previsti dal bando non sono concessi ai sensi della normativa “De Minimis”, ma ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm

D Con riferimento alla maggiorazione del 2% dell’intensità di aiuto prevista “per le imprese che, entro la data di conclusione del progetto, adottino o abbiano adottato almeno tre iniziative rivolte al miglioramento del welfare aziendale che vadano oltre gli obblighi di legge” si chiede di chiarire meglio:

- cosa si intenda per “iniziative rivolte al miglioramento del welfare aziendale”, ovvero se esiste un elenco di riferimento di iniziative ammissibile cui farete riferimento nella valutazione;
- che cosa si intenda per adottino o abbiano adottato ovvero, se, ai fini dell’attribuzione del contributo maggiorato rilevino le sole iniziative attivate a seguito della presentazione della domanda o anche quelle già in essere presso l’azienda stessa al momento della presentazione stessa.

R Non esiste un elenco tassativo di iniziative di welfare aziendale. In genere si intendono interventi volti ad aumentare il benessere dei lavoratori nelle imprese migliorando ad esempio i luoghi di lavoro e favorendo la conciliazione famiglia e lavoro, la salute, la sana alimentazione, la mobilità sostenibile, lo sviluppo di attività sociali e ricreative e la creazione di spazi per il benessere psicofisico dei dipendenti. Il bando intende

incentivare sia le iniziative adottate dopo la presentazione della domanda che quelle già adottate, fermo restando che entrambi dovranno essere dimostrate dalla trasmissione della documentazione prevista dal bando che attesti l'effettiva attivazione.

D Ai fini della valorizzazione del contributo aggiuntivo, valgono le nuove assunzioni di personale "qualificato" finalizzate all'impiego per il progetto. Quindi l'assunzione deve essere effettuata durante lo svolgimento del progetto, ovvero dopo l'avvio del progetto stesso? Oppure possono considerarsi valide ai fini del bando anche le assunzioni fatte dopo la presentazione della domanda ma prima dell'avvio del progetto? In caso di partecipazione al progetto di un nuovo assunto non ancora individuato, è possibile prevedere la sua partecipazione al progetto inserendo nell'allegato 7, al posto del nominativo, la dicitura "nuova figura da assumere" o dicitura analoga?

R Il bando prevede una maggiorazione delle intensità di contributo pari "3% per le imprese che provvedono, entro la data di conclusione del progetto, ad almeno una nuova assunzione, tramite contratto a tempo indeterminato, di personale qualificato: ricercatori, dottorati, laureati (laurea magistrale o triennale), apprendisti in alta formazione e ricerca e tecnici qualificati". Pertanto, possono considerarsi valide anche le nuove assunzioni fatte dopo la presentazione della domanda (nuove in quanto non presenti prima della presentazione della domanda) ma prima dell'avvio del progetto (sono considerabili in quanto la domanda è finalizzata alla realizzazione del progetto). È auspicabile – anche se il bando non le rende obbligatorio - che tale personale sia coinvolto nella realizzazione del progetto. In caso di partecipazione al progetto di un nuovo assunto non ancora individuato, è possibile prevedere la sua partecipazione al progetto inserendo nell'allegato 7, al posto del nominativo, la dicitura "nuova figura da assumere" o dicitura analoga. Si evidenzia inoltre che, al fine dell'assegnazione automatica della maggiorazione, è fondamentale contrassegnare la casella nella relativa sezione del SIGEF

D Con riferimento alla maggiorazione di contributo per le imprese che provvedono, entro la data di conclusione del progetto, ad almeno una nuova assunzione:

- Per Laurea si intende una qualsiasi oppure lauree specifiche?
- Come assunzione può andare bene anche un passaggio da apprendistato a tempo indeterminato?
- Tra le categorie è ricompreso anche la figura di un diplomato purché in possesso di competenze tecniche?
- Il contratto di apprendistato è considerato come contratto indeterminato?

R Di seguito le risposte:

- Qualsiasi
- No, non è una nuova assunzione
- Sì, assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, tra cui: apprendisti in alta formazione e ricerca e tecnici qualificati
- Sì

D Può essere considerata come nuova assunzione a tempo indeterminato, e quindi prevedere la maggiorazione del 3% dell'intensità di aiuto, il passaggio di una risorsa già assunta con contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, se la trasformazione del contratto avviene dopo la presentazione della domanda di contributo?

R No, si tratta appunto di un passaggio con cui il tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato, non si tratta di una nuova assunzione. Stesso dicasi per il passaggio da apprendistato a tempo indeterminato, poiché l'apprendistato è considerato già di per sé come un tempo indeterminato.

D Una assunzione in apprendistato può essere considerata utile per la maggiorazione del 3% del contributo, come previsto all'art. 3.5.?

R L'apprendista viene contemplato ma purché "apprendista in alta formazione e ricerca" (in quanto tale personale qualificato). Si faccia riferimento al punto 3.5.2 lett b).

D Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda?

R I documenti sono indicati al punto 4.3 del bando. Per quanto riguarda i moduli di cui agli allegati 3, 4, 6, 7 sono sempre obbligatori; gli allegati 2, 5, 8 sono obbligatori solo nei casi previsti; gli allegati 9 e 10 sono linee

guida e non vanno trasmessi. I restanti allegati di cui ai punti a, b, c, d devono essere presentati nei casi previsti

D In caso di domanda in forma aggregata anche i partner devono sottoscrivere le dichiarazioni obbligatorie di cui all'allegato 1?

R Sì, mentre il capofila sottoscrive le dichiarazioni direttamente tramite la piattaforma Sigef, ogni partner dovrà allegare le dichiarazioni sottoscritte di cui all'allegato 1.

D Con riferimento all'Allegato 7 "personale previsto per la realizzazione del progetto", una volta indicato il "nominativo lavoratore" in sede di presentazione della domanda, poi può essere modificato in sede di rendicontazione liberamente, oppure bisognerà richiedere una modifica del progetto? Nella colonna "ore lavorate" dovrà essere indicato il numero presunto delle ore che verranno lavorate nel progetto?

R Il progetto deve essere realizzato in conformità a quello originariamente presentato e ammesso alle agevolazioni (punto 7.2.1 del bando). Una variazione del progetto ordinaria, va comunicata (anche in sede di relazione intermedia/finale), ma non necessita di una espressa autorizzazione. Per quanto riguarda le ore di lavoro vanno indicate le ore di lavoro presunte. Nella relazione degli stati di avanzamento verranno poi indicate le ore effettivamente lavorate.

D Nell' Allegato 1, schema domanda di agevolazione, vengono richiesti in più circostanze il numero di occupati espressi in ULA. Nella nota a corredo si fa riferimento al modello UNIEMENS del mese precedente a quello di presentazione della domanda. Tenuto conto che il modello di cui sopra riporta il numero puntuale di dipendenti effettivi ad un determinato mese di riferimento ma non le ULA, potreste cortesemente indicarci cosa va preso in considerazione per il completamento della domanda?

R Come avvenuto in precedenza per altri bandi regionali (sostegno della ricerca e sviluppo, economia circolare e investimenti produttivi), abbiamo previsto il prospetto UniEMens per finalità di semplificazione di trasmissione e controllo dei dati richiesti, avendo constatato (tramite INPS) che la voce "Forza Aziendale", per le sue caratteristiche di calcolo, può ben rappresentare il concetto di ULA. Quindi le ULA vengono rilevate alla fine del mese antecedente la data di presentazione della domanda di contributo tramite prospetto UniEMens che dovrà comunque contemplare nel calcolo i 12 mesi antecedenti la suddetta data. Quindi i dati delle ULA quale concetto introdotto dalla normativa ed il modello UniEMens quale strumento di verifica si allineano. Per quanto riguarda la questione apprendisti, il Reg. 651/2014 li esclude esplicitamente dal novero dei cosiddetti "effettivi" e pertanto tale dato va sottratto dal conteggio sia come numero dipendenti che come Forza Aziendale, facendo riferimento ai relativi codici espressamente indicati in prospetto.

D Qualora il bilancio 2022 di una azienda fosse approvato ma non ancora depositato al momento della presentazione della domanda, si può comunque prendere in considerazione o viene utilizzato il bilancio 2021?

R Si può prendere in considerazione ma deve essere allegato alla domanda con annessa dichiarazione che spieghi il perché non è stato ancora depositato. Di norma la verifica dei parametri economici viene effettuata sui valori riportati nell'ultimo bilancio approvato e depositato dall'impresa prima della presentazione della domanda di contributo.

D Con riferimento al calcolo delle ULA, vengono considerati anche i lavoratori in somministrazione? A tal proposito, il parere n. 50 dell'undicesima riunione della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale stabilisce che, poiché i lavoratori in somministrazione non sono "dipendenti" dell'impresa utilizzatrice, si ritiene non debbano essere conteggiati tra gli occupati, ancorché registrati nel LUL. È corretta come interpretazione?

R Sì. Si evidenzia, inoltre, che con riferimento al LUL (libro unico del lavoro) si intendono anche i libri paga e matricola.

CRITERI DI VALUTAZIONE

D Le collaborazioni con università, start-up e DIH si devono sostanziare con un minimo di spesa?

R No, la collaborazione verrà valutata dal Comitato di esperti in base a quanto emerge dal progetto.

D La data di presentazione della domanda ha un peso, oppure tutte le domande arrivate fino al 24/7 verranno valutate senza prendere in considerazione la data?

R La procedura è valutativa a graduatoria. Tutte le domande che verranno inviate entro i termini previsti dal bando verranno valutate, indipendentemente dalla data presentazione. Solo in caso di ulteriore parità di punteggio (valutazione e criteri di priorità), ai sensi del punto 5.2 comma 1, verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di invio della domanda

D Ai fini del punteggio, l'organismo di ricerca/start up/DIH che collabora al progetto deve far parte della filiera e sostenere un minimo di costi oppure è sufficiente una consulenza? Per la consulenza il range di punteggio (0-2, 2.5-4.5, 5-7, 7.5-10) è influenzato, oltre che dal contenuto della prestazione, anche dall'importo previsto? La spesa della consulenza deve essere a carico di tutte le aziende della filiera o può essere sostenuta da una o alcune partecipanti?

R Relativamente al criterio "Qualità della collaborazione" l'organismo di ricerca, start-up o DIH collaborano attraverso contratti di consulenza. Il punteggio è assegnato dal Comitato e sicuramente è influenzato dal contenuto della prestazione. L'importo e l'allocatione delle spese delle imprese beneficiarie non ha vincoli in questo senso.

D In caso di aggregazioni di imprese, il criterio B-Sostenibilità economica viene calcolato rispetto alla somma dei parametri delle singole imprese o separatamente per ognuna di esse?

R Si veda nota 23 a piè pagina, "In caso di partecipazione in forma aggregata, il punteggio di questo indicatore verrà dato dal valore medio calcolato sommando i punteggi ottenuti delle singole imprese partecipanti alla realizzazione del progetto diviso il numero totale delle imprese."

D Con riferimento al criterio "Sostenibilità economico finanziaria del progetto" è prevista l'assegnazione del punteggio solo nel caso in cui la valutazione sia buona (5-7) o eccellente (8-10). Ossia, posto il rispetto del requisito di ammissibilità, è prevista l'assegnazione di un qualche punteggio se ad esempio l'azienda ha un rapporto $OF/F < 6\%$ ma non rispetta la formula $CN > (CP-I)/2$ oppure in questo caso il punteggio assegnato sarà automaticamente pari a zero?

R Il criterio di cui al punto 5.2 lettera b) Sostenibilità economica prevede il seguente punteggio:

$CN > CP-I$ e $OF/F < 6\%$ eccellente: da 7,5 a 10

$CN > (CP-I) / 2$ e $OF/F < 8\%$ buono: da 5 a 7

Il punteggio viene applicato solo se si verificano le suddette condizioni. Si evidenzia che il punto 2.3 del bando prevede tra i requisiti di partecipazione che l'impresa deve possedere una delle due formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/2$, o $OF/F < 8\%$.

RENDICONTAZIONE SPESE

D Come vanno inserite le ALTRE SPESE sul sistema SIGEF, qualora si fosse scelta l'Opzione 2?

R Le ALTRE SPESE vanno indicate sul SIGEF (Piano di investimento) per singole voci di spesa distinguendo:

- strumentazioni ed attrezzature;
- servizi di consulenza, prestazioni di terzi e beni immateriali;
- materiali, delle forniture e di prodotti analoghi;
- spese generali.

D In appendice 2 si specifica che, fra i costi del personale, è possibile rendicontare anche i costi per "b) contratti per collaborazioni con dottorandi ed apprendisti in alta formazione e ricerca". Si chiede di chiarire,

qualora nell'ambito del progetto venga coinvolto un dottorando di ricerca, quale sia la fascia di costo-livello da considerare ai fini della valorizzazione del costo relativo.

R La fascia di costo è quella assegnata dall'impresa, tra le tre previste dal bando (Dirigente, quadro, impiegato). Sarà l'impresa che dovrà indicare come intende inquadrare il dottorando o l'apprendista in alta formazione ricerca.

D 1): nel caso di impresa unica, ovvero con imprese associate e/o collegate, è possibile inserire il costo del personale in organico di una o più imprese collegate all'impresa proponente?

2): qualora non fosse possibile inserire risorse umane all'interno delle spese personale proveniente da imprese associate e/o collegate non sarà dunque possibile far valere attività svolte dalle imprese associate e/o collegate in termini di servizi?

3): nel caso si voglia inserire tra le spese l'attività svolta all'interno del progetto dall'amministratore unico, operativamente dovrà essere inquadrato come personale dipendente e dunque avere busta paga da esibire come giustificativo in rendicontazione finale?

4): le attività di revisione dei vari WP inseriti all'interno del progetto in termini di fattibilità tecnica ed economica da parte di un amministratore, inquadrato come personale dipendente, può essere inserito nella voce "Spese del personale"?

R 1) No il personale deve essere dell'impresa beneficiaria (e non delle imprese collegate o associate) e della sede dove verrà realizzato l'investimento in ricerca e sviluppo;

2) Non sarà possibile come previsto dal bando;

3) Sì, come evidenziato nella sezione "spese ammissibili" delle faq (personale dipendente intendendosi risultante nel libro paga), ma soltanto per attività di ricerca e sviluppo (vedasi risposta sotto);

4) No in quanto non sono attività di ricerca e sviluppo.

D Nel caso di scelta del criterio di rendicontazione con Opzione 2 nella voce di costo "altre spese" (pari al 40% del personale) occorre sempre tenere conto del tasso forfettario del 15% (dei costi del personale) per la determinazione delle spese generali? Oppure le spese generali possono avere un tasso maggiore o minore del 15% o addirittura risultare pari a zero?

R Come indicato nella tabella, la voce "altre spese" comprende le corrispondenti voci b),c),d) ed e) dell'opzione 1. Pertanto le spese generali sono comprese in quel 40%, che viene calcolato in maniera forfettaria, pertanto non necessita di documenti giustificativi, ma solamente dell'attribuzione delle spese alle attività svolte. I documenti relativi alle spese sostenute che giustificano questa voce (fino al 40% delle spese di personale) sono conservati dall'impresa e non devono essere rendicontati in sigef. Le spese generali seguono, quindi, lo stesso criterio e rappresentano al massimo il 15% delle spese di personale ammissibili.

D: Sulle buste paga del personale dipendente, è necessario apporre la seguente dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.1 – Azione 1.1.1 – Bando 2023 - Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata pari a Euro di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro"? Inoltre, per quanto riguarda la rendicontazione del costo del personale, la cifra da indicare quale "spesa ammessa e imputata al progetto" è quella risultante dalla moltiplicazione delle ore assegnate al progetto per il costo standard dello stesso (ad esempio, € 2.700, risultante da 100 ore per 27€ di costo per un impiegato)? Mentre per la cifra da indicare quale "Contributo pubblico concesso" è l'importo totale ammesso a contributo?

R: Sì, è necessario apporre la dicitura in questione su tutte le buste paga, rimandando all'articolo 8.2 e al punto 1.1 dell'appendice A.2 del Bando. Inoltre, come stabilito dal Bando al par. 8.2, tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere annullati in originale con un timbro che richiami la dicitura del predetto paragrafo. Nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia nativamente digitale, è necessario riportare la dicitura del timbro nella descrizione del documento. In assenza di ciò, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 (Modulo G "Dichiarazione fatture elettroniche" allegato al decreto di concessione n. 323 del 01.07.2023). Per quanto riguarda il contenuto del timbro: l'importo da indicare per la "Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata" corrisponde alla quota ammissibile del costo evidenziato nel giustificativo di spesa che si intende imputare al progetto. L'importo per il "Contributo pubblico concesso" deve corrispondere al contributo calcolato sulla

spesa ammessa, applicando l'intensità di agevolazione riconosciuta alla ditta beneficiaria. Il contributo richiesto sarà confermato a seguito delle verifiche sulla rendicontazione stabilite dal Bando.

D Codice CUP: per fatture emesse prima del decreto di concessione dei contributi (n. 323 del 01 luglio 2024): vista l'obbligatorietà di inserire il CUP nelle fatture elettroniche, in che modo possiamo sanare ed inserire il CUP per le fatture elettroniche emesse prima del 01 luglio 2024 ?

R A seguito delle modificazioni normative intervenute con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – e successive modifiche, intervenute con Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, si comunicano le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice:

PER LE FATTURE ELETTRONICHE

La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

In alternativa

La regolarizzazione può ritenersi adempiuta tramite presentazione, mezzo Sigef, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente comunicazione. Unitamente alla predetta dichiarazione devono essere altresì trasmesse le copie delle PEC inviate ai fornitori nelle quali l'impresa concessionaria del contributo richiede alle imprese fornitrici la regolarizzazione delle fatture di competenza tramite inserimento del CUP.

PER LE FATTURE CARTACEE

La fattura cartacea, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, mediante l'utilizzo di apposito timbro.

Documento contabile finanziato a valere sul PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1 – AZIONE 1.1.1 – Intervento 1.1.1.1 - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della Strategia regionale per la specializzazione intelligente - CUP.....

QUIETANZE DI PAGAMENTO

La quietanza di pagamento, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, mediante l'utilizzo di apposito timbro (si veda sopra).

D Nel caso in cui una risorsa originariamente inclusa nell'Allegato 7 non dovesse più lavorare per l'azienda come inizialmente previsto, saremo autorizzati a rimuoverla dall'Allegato e redistribuire le ore tra altri membri del team aziendale, nel rispetto dei limiti di investimento per ciascuna voce?

R E' possibile, ma deve essere spiegato nella relazione accompagnatoria, anche al fine di rendere plausibile che la realizzazione del progetto sia stata condotta in coerenza con quanto originariamente previsto.

D Se una risorsa dovesse cambiare fascia di costo passando ad esempio da Media ad Alta, durante l'implementazione del progetto, possiamo modificarla nell'Allegato E?

R Fa fede quanto indicato nella domanda e quindi restare nella fascia precedentemente indicata.

D Nel caso di avvio del progetto con solo costi di personale e senza ancora contratti di fornitura e/o fatture, cosa occorre produrre?

R Ordine di servizio (o contratto)

D Nel caso in cui varino alcuni dei nominativi del team di ricerca (personale interno), occorre fare comunicazioni specifiche?

R Basta motivare sulla rendicontazione la variazione del nominativo del team

D Nel caso delle filiere, tutte le aziende devono avere un documento di spesa corrispondente alla data di avvio progetto o è sufficiente che almeno una avvii il progetto a quella data?

R No, basta il documento dell'impresa che inizia per prima il progetto

D Il bando permette variazioni, nel limite del 10%, tra le diverse voci di spesa. In considerazione delle eventuali variazioni che dovessero intervenire, come ad esempio:

Variazione in diminuzione del 7% del costo del personale

Variazione in aumento del 7% delle attività di consulenza

In questa situazione: il contributo rimarrà invariato, in quanto calcolato di fatti sul totale che, al netto delle variazioni, presenta comunque lo stesso ammontare?

R Il contributo verrà calcolato sul totale della spesa ritenuta ammissibile in base alle percentuali previste dal bando

D Nel caso di un dipendente assunto dall'impresa beneficiaria per svolgere l'attività di ricerca industriale per la realizzazione del progetto presentato e per il quale è necessario svolgere un periodo di lavoro all'estero presso un centro di ricerca internazionale ci sono procedure particolari da seguire per la rendicontabilità della spesa del personale?

R Può essere consentito ma per un periodo temporaneo e debitamente giustificato.

La spesa per essere rendicontabile deve essere riconducibile al progetto e occorre certificare con quanto più possibile documentazione giustificativa che dimostri ciò (contratto con ente ricerca, titoli di viaggio e missioni, orari svolti). Si deve evincere da questa documentazione che la persona ha lavorato effettivamente per il progetto anche se fuori sede.

D Sulle buste paga del personale dipendente, è necessario apporre tutta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.1 – Azione 1.1.1 – Bando 2023 - Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata pari a Euro di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro" comprendendo quindi il calcolo per ogni busta paga della quota da rendicontare nel progetto?

R: Sì, si rimanda all'articolo 8.2 e al punto 1.1 dell'appendice A.2 del Bando

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

D Dove reperire il modello di richiesta della polizza fidejussoria?

R Il modello è scaricabile una volta terminata la procedura SIGEF nell'apposita sezione una volta inseriti i dati dell'impresa in sede di domanda di richiesta anticipo.

D Relativamente alla stipula della polizza fidejussoria, è sufficiente la sottoscrizione digitale delle polizze da parte di impresa e di compagnia assicuratrice senza autentica notarile?

R Sì. A tal proposito si rimanda all'Art. 6.5 del Bando e al modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Autorità di Gestione scaricabile dal Sigef.

Allegare la dichiarazione di cui all'allegato B al decreto di concessione n. 323_01.07.2023.

D E' possibile presentare la richiesta di anticipo a nome di una sola delle aziende costituenti l'ATI?

R Sì, l'anticipo è possibile presentare la richiesta di anticipo per una sola delle aziende e la richiesta deve essere inviata dalla capofila tramite procedura SIGEF.

D dalla procedura su SIGEF risulta che ogni partner, anche se in ATS, debba presentare una propria fidejussione, solitamente è il capofila che richiede la polizza a nome di tutti, è possibile procedere con una sola fidejussione oppure ogni ditta si deve organizzare individualmente?

R ogni impresa deve presentare una propria fidejussione se vuole ricevere l'anticipo. Se un'impresa non

presenta la propria fidejussione non usufruisce dell'anticipo.

D Quale documento ufficiale i partner dovranno presentare all'agenzia assicuratrice per la richiesta dell'anticipo?

R Si faccia riferimento al decreto di concessione 323 DEL 1.7.2024

D una volta caricata la documentazione all'interno del SIGEF deve essere inviato il cartaceo della polizza alla Regione?

R SI

D Il bando all'Art 6.3 comma a) così recita: " richiesta di anticipo (facoltativa) di norma entro 90 giorni dall'avvio del progetto, pari al 40% del contributo concesso, previa stipula di apposita garanzia fideiussoria;" quel "di norma" inserito nel bando è da ritenersi sinonimo di "generalmente" o è un termine perentorio?

R. Ai sensi del comma 1 lettera a) del § 6.3 del Bando l'anticipo può essere richiesto entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto, la ratio sottostante a questa tipologia di termine è quella di dare ai soggetti beneficiari un indirizzo allo svolgimento delle attività, considerando soprattutto che è interesse degli stessi provvedere prima possibile alla richiesta di anticipazione qualora questa sia indispensabile per poter dare corso all'implementazione del progetto e poter rispettare le successive scadenze. Nel caso di beneficiari in forma aggregata, l'anticipazione sarà concessa ai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto per il tramite dell'impresa capofila del raggruppamento che sarà tenuta ad effettuare alla Regione un'unica richiesta, in misura corrispondente alle eventuali singole quote di contributo riferite dai componenti il raggruppamento stesso.

D La richiesta di anticipo, in caso di domanda presentata in forma aggregata, può essere presentata anche da un unico partner pari al 40% del contributo concesso allo stesso? Ipotizzando, quindi, che solo uno tra tre partner richieda l'anticipo e che invii la richiesta tramite comunicazione Sigef dell'impresa capofila.

R Si.

A tal fine, confermando che nel caso di beneficiari in forma aggregata l'anticipazione sarà concessa ai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto per il tramite dell'impresa capofila del raggruppamento, si rammenta che quest'ultima sarà tenuta ad effettuare alla Regione un'unica richiesta, in misura corrispondente alle eventuali singole quote di contributo riferite ai componenti il raggruppamento stesso.

D I 90 giorni per l'invio della richiesta di anticipo partono dalla data di concessione del contributo o dalla data di avvio di progetto, ovvero in questo caso la data di firma del contratto di rete?

R Ai sensi del comma 1 lettera a) del § 6.3 del Bando l'anticipo può essere richiesto entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto.

D Nel caso di richiesta di erogazione del PRIMO SAL, occorre che ognuna delle aziende partecipanti alla rete raggiunga il 40% del progetto o il 40% dell'investimento è da intendersi a livello di progetto complessivamente svolto da tutte le aziende componenti del partenariato?

R E' da intendersi a livello di progetto complessivamente svolto da tutte le aziende componenti.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

D Il prototipo che verrà realizzato al termine del progetto può essere venduto al termine del progetto stesso?

R Come previsto dal bando (nota 9) il progetto deve prevedere la realizzazione di un prototipo ingegneristico o di un prodotto pilota, attraverso cui si dimostrano i risultati della tecnologia in diversi ambienti ed ambiti rilevanti o industriali. Il prototipo o il prodotto pilota vengono sviluppati con l'obiettivo di confrontare i risultati dei test di laboratorio con quelli assunti nella fase iniziale della ricerca, al fine di ridurre i rischi ingegneristici. Pertanto, il prototipo non può essere venduto ma deve essere reso disponibile, a testimonianza dei risultati di ricerca e del livello di maturità tecnologico (almeno TRL 6) conseguiti, per eventuali ispezioni o controlli presso la sede dell'investimento ai sensi del punto 7 del bando. Si evidenzia inoltre che il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal punto 8 del bando ed in particolare il punto 8.3 "Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni".

D Un'impresa A, vorrebbe partecipare al bando e realizzare un prototipo che riguarda una linea di produzione. Tale prototipo dovrebbe essere necessariamente testato presso la linea di produzione di una impresa B. Il prototipo può rimanere in visione presso l'impresa B, ai fini di un controllo, in quanto diventerebbe parte integrante della linea di produzione? Ovviamente il prototipo testato potrebbe in caso di esito positivo dei test essere replicato presso altre imprese.

R Il prototipo deve rimanere a disposizione come risultato della ricerca presso la sede dell'impresa beneficiaria che ha provveduto a realizzarlo. Non può diventare parte integrante della linea di produzione della impresa B. Essendo un prototipo non può essere venduto al fine del rispetto del vincolo di stabilità. Può essere venduta la replica ma su questo non possiamo interferire con le strategie dell'azienda. Resta fermo che il prototipo originario deve restare presso l'impresa A beneficiaria del contributo.